

Pubblicato il 28/09/2016

N. 00372/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 458 del 2015, proposto da:

Bagnoli Energie s.r.l. in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Corso C.F. CRSGDU40S08D969C, Fausto Parente C.F. PRNFST63B13I455H, e Guerino Fares, con domicilio eletto presso l'avvocato Fausto Parente in Campobasso, via Pietravallo, n. 21;

contro

Comune di Bagnoli del Trigno in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Romano C.F. RMNMSM81S27A930W, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi, n. 4;

Regione Molise in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Macchiarola e Claudia Angiolini del Servizio Advocatura Regionale, domiciliata in Campobasso, via Genova, n. 11;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo in persona del Ministro p.t., Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali e il Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Campobasso, via Garibaldi, n. 124;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia della delibera n. 49 del 18 novembre 2015 della Giunta del Comune di Bagnoli del Trigno, avente per oggetto "realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bagnoli del Trigno, della Regione Molise, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e del Segretariato Regionale per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Domenico De Falco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Bagnoli Energie s.r.l. espone che con determinazione n. 136 del 6 dicembre 2012 la Regione ha volturato in suo favore l'autorizzazione unica, rilasciata originariamente alla Biwind 1 s.r.l., ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 800 kWp in località Serra la Croce del Comune di Bagnoli del Trigno.

Sennonché, con provvedimento datato 2 ottobre 2015 (prot. n. 3603), il Segretariato Generale del Molise del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) ha disposto la sospensione cautelare dei lavori in corso e avverso tale provvedimento la Bagnoli Energia s.r.l. ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 388/2015).

Con Deliberazione della Giunta del 18 novembre 2015, n. 49 il Comune di Bagnoli del Trigno ha premesso che il servizio sismico di Isernia della Regione Molise avrebbe rilevato la violazione delle disposizioni antisismiche, precisando che l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto eolico sarebbe stato tardivo rispetto al termine massimo.

Nell'eventualità che la deliberazione del Comune di Bagnoli del Trigno appena menzionata venisse intesa quale declaratoria di decadenza dell'autorizzazione unica regionale n. 32/2012, la Bagnoli Energie s.r.l. ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare adducendo i seguenti motivi di impugnazione.

I) Incompetenza – Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

La ricorrente rileva che l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, co. 4, del d.lgs. n. 387/2003 costituisce titolo ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e variante allo strumento urbanistico, di modo che la competenza a dichiararne la decadenza spetterebbe esclusivamente alla Regione, laddove il Comune avrebbe dovuto far valere la propria posizione in conferenza di servizi, senza considerare che la tesi della decadenza sarebbe stata espressamente respinta con una nota della stessa Regione.

II) Eccesso di potere per sviamento – Falsità dei presupposti – Illogicità manifesta

Non risponderebbe poi al vero che il Servizio sismico di Isernia della Regione avrebbe dichiarato

la decadenza dell'autorizzazione unica, ma si tratterebbe solo di una richiesta di integrazione documentale rivolta alla società ricorrente.

Quanto alla pretesa tardività dell'inizio lavori, la ricorrente rileva in contrario che con determinazione dirigenziale del 22 marzo 2013 del direttore del Servizio Politiche Energetiche della Regione Molise il termine di inizio lavori era stato differito di un anno al 23 marzo 2014, di modo che, intervenuta la proroga biennale, tale termine doveva ritenersi posticipato al marzo 2016.

Con atto depositato in data 22 gennaio 2016, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo (MiBACT) nonché il Segretariato Regionale per il Molise del MiBACT già Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici hanno dispiegato intervento volontario in giudizio, premettendo che l'odierno giudizio si ricollega ad altro procedimento, sempre pendente innanzi a questo Tribunale (RG 388/2015), avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto eolico sopra menzionato.

Secondo l'Amministrazione statale, l'adozione dell'autorizzazione unica e lo svolgimento della conferenza di servizi non avrebbe fatto perdere al Comune di Bagnoli del Trigno il potere di intervenire in una materia, la gestione del territorio, che spetta comunque all'ente locale regolare, soprattutto, come nel caso di specie, allorché si abbia riguardo a fatti sopravvenuti.

Il gravame sarebbe poi inammissibile per la mancata impugnazione dell'analogo pronunciamento dell'Ufficio Tecnico del comune.

In ogni caso la nullità dell'autorizzazione unica deducibile anche dalla mancata presentazione da parte della ricorrente del progetto definitivo dell'impianto e della documentazione antisismica, dimostrerebbe ulteriormente la legittimità dell'intervento comunale.

Nel merito la proroga biennale decorrerebbe dalla data dell'autorizzazione unica e non dalla proroga del termine di avvio dei lavori disposta in via amministrativa, con la conseguente decadenza del titolo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bagnoli del Trigno con atto depositato in data 27 gennaio 2016, rilevando la piena competenza del Comune a rilevare la sopravvenuta inefficacia del titolo edilizio attesa la natura sopravvenuta del fatto rilevato consistente nel tardivo avvio dell'attività edilizia.

La proroga biennale poi si applicherebbe solo ai permessi di costruire di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 e non anche a quelli, come nel caso di autorizzazione unica, previsti da leggi speciali, vista la diversa ratio di essi: il termine di un anno nel permesso di costruire risponderebbe ad esigenze

urbanistiche laddove nel caso di autorizzazione unica alla necessità di garantire l'attualità dei pareri rilasciati in sede di conferenza di servizi.

Con memoria depositata in data 20 maggio 2016 la Regione Molise, dopo aver ripercorso i termini essenziali della vicenda ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto l'atto gravato sarebbe privo di carattere provvedimentale, atteso che esso rinvia ad ulteriori iniziative degli uffici comunali competenti.

In ogni caso, la difesa ministeriale non avrebbe indicato gli estremi della delibera del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale che avrebbe anticipato i contenuti di quella gravata né essa risulta depositata agli atti.

Nel merito la Regione ha eccepito l'incompetenza assoluta del Comune e l'applicabilità della proroga al caso di specie oltre che la natura non ostativa del Servizio regionale competente sul deposito sismico.

All'udienza pubblica del 22 giugno 2016 la causa è stata introitata per la decisione.

Riveste carattere preliminare lo scrutinio dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa regionale. Essa è fondata.

Occorre premettere che l'atto oggetto di impugnazione contiene una corposa narrativa nella quale viene ricostruita l'interlocuzione avvenuta tra il Comune resistente e la società Bagnoli Energie con riguardo sia al profilo degli adempimenti imposti dalla normativa antisismica sia con riferimento all'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto.

Alla puntigliosa ricostruzione degli avvenimenti, tuttavia, non fa seguito alcuna specifica statuizione della delibera, atteso che nella parte dispositiva la Giunta si limita a stabilire quanto segue: *“di approvare quanto su esposto dalla Giunta Comunale per le motivazioni riportate in premessa. Di dare mandato agli uffici preposti per gli adempimenti consequenziali”*, dichiarando l'immediata esecutività dell'atto stesso.

Sennonché dal corpo dell'atto, a cui il dispositivo appena menzionato rinvia, non emerge alcuna statuizione, potendosi al più evincere una qualche presa di

posizione limitatamente al termine di inizio lavori con riguardo al quale la gravata delibera contesta quanto sarebbe stato affermato da un dirigente della Regione circa l'applicabilità della proroga disposta dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

In altri termini non vi è nessun passaggio del provvedimento impugnato che contenga una chiara statuizione che possa essere ritenuta effettivamente lesiva dell'interesse di parte ricorrente, potendosi la delibera impugnata al più assimilare ad una sorta di dichiarazione di scienza, ovvero di quanto a conoscenza del Comune.

Del resto, la stessa decisione di dare “mandato” (come testualmente recita la delibera) agli uffici comunali preposti per dare luogo agli “adempimenti conseguenziali”, risulta coerente con la volontà della giunta di dare un impulso affinché le strutture competenti, appunto, adottino i provvedimenti conseguenti alla circostanza rappresentata nella narrativa della delibera giuntale secondo cui l'inizio dei lavori di cui all'autorizzazione unica n. 32/2012 non sarebbe stato tempestivo.

Ne consegue che l'eventuale annullamento di un siffatto atto non recherebbe alcuna utilità alla società ricorrente, potendo al più tale deliberazione essere impugnata unitamente ad uno degli atti “conseguenziali” a cui la stessa deliberazione gravata rinvia, qualora questi ultimi presentino carattere effettivamente lesivo dell'interesse attoreo.

In tale ultimo caso resterebbe ovviamente impregiudicata la questione relativa all'effettiva sussistenza di una competenza comunale a dichiarare la decadenza di un'autorizzazione emessa dalla Regione nell'ambito di una disciplina speciale che assegna a quest'ultima in via esclusiva la responsabilità del procedimento e la competenza all'adozione dell'atto finale all'esito della conferenza di servizi.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La non immediata evidenza del carattere non provvedimentale dell'atto gravato costituisce ragione per disporre l'integrale compensazione tra le parti

delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Domenico De Falco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO